

Schema di

CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

IN AFFIDAMENTO DIRETTO "IN HOUSE PROVIDING"

SETTORE AUTOMOBILISTICO e MARITTIMO

PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO NEL COMUNE DI TARANTO

(Art. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, art. 5 del D.Lgs. n. 18/04/2016, n. 50 e

art. 3, comma 3, lettera e), e art. 19 della Legge Regionale 31 ottobre 2002, n° 18)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno ____ (_____)

del mese di settembre, presso la Segreteria Generale sita in Palazzo di Città,

avanti a me, **Dott. Eugenio DE CARLO** Segretario Generale del Comune di Ta-

ranto, domiciliato per la carica in Palazzo di Città, autorizzato a rogare

nell'interesse del Comune di Taranto gli atti in forma pubblica amministrativa,

senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle

parti, aventi i requisiti di legge sono comparsi i Signori:=====

Il **Comune di Taranto**, di seguito denominato "*Ente affidante*", con sede in Ta-

ranto, alla Piazza Castello, codice fiscale n° 80008750731, Partita IVA n.

00850530734, ai fini del presente atto rappresentato dal **Dott. Michele Mati-**

checchia, Dirigente della Direzione Polizia Municipale del Comune di Taranto,

domiciliato per la sua carica in Taranto alla Via Acton 77, il quale interviene ai

sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; =====

E

L'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT) S.p.A., di seguito de-

nominata "*Impresa*", con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n° 657, codice

fiscale n° 00146330733, partita I.V.A. n° 00146330733, iscrizione al Registro

delle Imprese di Taranto n° 00146330733, iscrizione al Repertorio economico amministrativo n° 108887 della C.C.I.A.A. di Taranto, ai fini del presente atto rappresentata dal **Dott. Raffaele Amodio**, nella sua qualità di Legale rappresentante, in forza dell'art. 2386, ultimo comma, del codice civile e dell'art. 21, comma 7, dello statuto dell'AMAT S.p.A., ed in esecuzione della deliberazione del Collegio sindacale del ___/09/2017;=====

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale=====

PREMETTONO CHE

1) il contesto normativo di riferimento per la riforma del trasporto pubblico locale, in attuazione dei principi contenuti nella vigente normativa comunitaria in materia, è rappresentato dal D.Lgs. 422/97, come integrato e modificato dal D.Lgs. 400/99, oltre che dalla legge 1 agosto 2002, n. 166 e dalla L.R. 18/02 "Testo Unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale"; =====

2) con la citata L.R. 18/02, la Regione Puglia ha elaborato un "Testo unico del trasporto pubblico locale", da ora in avanti denominato "Testo Unico" con le finalità di cui all'articolo 1 dello stesso, che si intendono qui richiamate; =====

3) relativamente alle modalità di affidamento dei servizi pubblici, l'art. 5 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientrano nell'ambito di applicazione del codice degli appalti quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: =====

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui

propri servizi; =====

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattati; =====

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata; =====

4) in coerenza con quanto sopra specificato, l'art. 16 del D.L. 19 agosto 2016, n. 175 (*"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*) ha definito *"in house"* quelle società che possono ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto, a condizione che: =====

a) non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata; =====

b) lo statuto o appositi patti parasociali prevedano clausole per le quali l'ente o gli enti soci esercitano tramite particolari diritti il controllo analogo; ==

c) lo statuto preveda che oltre l'ottanta per cento del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti

pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. =====

5) Con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data 28 settembre 2017, esecutiva come per legge: =====

- si approvavano le relazioni ex art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito in L. 17/12/2012 n. 221 ed ex art. 192 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, prodotte dalla Direzione Polizia locale del Comune di Taranto; =====
- si dava mandato agli uffici competenti di provvedere tempestivamente alla pubblicazione sul sito internet dell'Ente delle predette relazioni; =====
- si fornivano indirizzi alla Giunta comunale in merito alla scelta della modalità di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale con autolinee e motonavi, in regime di in house providing, in favore di AMAT S.p.A., ricorrendone i presupposti indicati dalla legislazione e dalla giurisprudenza; ==
- si stabiliva, pertanto, un affidamento novennale con decorrenza 30 settembre 2017 e termine 29 settembre 2026, con la previsione della facoltà per l'Amministrazione comunale di revocare in qualsiasi momento lo stesso affidamento, in via anticipata, con un preavviso di mesi sei; =====
- si demandava alla Giunta comunale ed al Dirigente della Direzione Polizia Municipale, ognuno per il proprio ambito di competenza e nel rispetto degli indirizzi forniti con la presente deliberazione, l'adozione dell'atto di affidamento del servizio di trasporto pubblico e la conseguente stipula del contratto di servizio avente decorrenza dal 30 settembre 2017; =====

6) Con deliberazione n. _____ del 28 settembre 2017, la Giunta comunale, in ese-

cuzione al succitato provvedimento consiliare, disponeva l'affidamento del servizio di trasporto pubblico con autobus e motonavi, con formula dell' "in house providing" alla Società AMAT S.p.A., con decorrenza 30 settembre 2017 e termine 29 settembre 2026, con la previsione della facoltà per l'Amministrazione Comunale di revocare l'affidamento in via anticipata in qualsiasi momento, con un preavviso di mesi sei, ed approvava il relativo schema di contratto di servizio, demandando l'esecuzione del provvedimento al Dirigente della Direzione Polizia Municipale; =====

7) l'Ente affidante è responsabile, per tutta la durata del Contratto di servizio, dell'erogazione del corrispettivo contrattuale ed è promotore dell'applicazione dello stesso Contratto, in tutte le attività ad esso connesse, con particolare riguardo alla verifica ed al monitoraggio delle prestazioni di servizio; =====

8) le parti riconoscono che l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è disciplinato dal presente Contratto di servizio, in cui sono definiti i reciproci impegni ed obblighi tra Ente affidante e Impresa, gli obiettivi di miglioramento degli standard qualitativi del servizio e del livello di soddisfazione dell'utenza, mediante l'attivazione di specifici strumenti incentivanti e di penalità connessi al rispetto degli impegni assunti dalle parti medesime; =====

9) l'esigenza di monitorare gli obiettivi e gli impegni fissati nel presente Contratto comporta l'obbligo, per entrambe le parti, di dotarsi di strumenti idonei per la misurazione, la verifica e la valutazione tecnico-economica dei valori presi a riferimento, nelle forme previste dal medesimo Contratto. =====

Tutto ciò premesso e dichiarato e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le sopra costituite parti si conviene, stipula e pattuisce quanto appresso: =====

	LE PARTI, AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA LEGGE REGIONALE	
	31 OTTOBRE 2002, N.18 (TESTO UNICO), STIPULANO E CONVENGONO	
	SUL SEGUENTE CONTRATTO DI SERVIZIO	
	Art. 1 (Premessa)	
	1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto di servizio, di seguito denominato per brevità " <i>Contratto</i> ". =====	
	Art. 2 (Oggetto del Contratto)	
	1. Il Contratto disciplina i rapporti tra l'Ente affidante e l'Impresa in ordine all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e marittimo nell'ambito della rete urbana del Comune di Taranto, nel prosieguo denominati, per brevità, " <i>servizi di TPL</i> ", indicati nel programma di esercizio annuale di cui all'allegato (A), nonché in ordine al rispetto degli standard qualitativi, all'implementazione del sistema di monitoraggio ed ai rapporti con l'utenza. =====	
	2. È attribuita all'Impresa la titolarità delle compensazioni e dei corrispettivi definiti al successivo articolo 4, commi 1, 2 e 3, in particolare degli importi a compensazione per gli obblighi di servizio pubblico, ivi compresi quelli di cui all'articolo 30, comma 4, del " <i>Testo unico</i> ", e dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, dei corrispettivi dovuti per agevolazioni tariffarie e per il mantenimento in esercizio di linee a scarsa frequentazione, disciplinati al successivo articolo 14, oltre che dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale di cui al successivo articolo 15. =====	
	Art. 3 (Durata del Contratto)	
	1. Il Contratto ha validità di 9 anni, a decorrere dal 30/09/2017 e fino al 29/09/2026, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19 comma 4, let-	

tera a) e articolo 15, comma 2, lettera b) del "Testo unico". I servizi di cui al presente Contratto avranno quindi inizio il 30/09/2017. =====

2. Alla scadenza del Contratto l'Impresa è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario del servizio, a seguito dell'espletamento di procedure concorrenziali. Il servizio è esercitato alle medesime condizioni per i successivi n. 3 (tre) mesi, sino a un periodo di tempo non superiore a 6 (sei) mesi. =====

3. L'Ente affidante si riserva la facoltà di revocare l'affidamento in via anticipata, in qualsiasi momento, con obbligo di dare all'Impresa un preavviso di mesi 6 (sei). =====

Art. 4 (Obblighi dell'Ente affidante)

1. TRASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO: Relativamente all'affidamento del servizio di trasporto pubblico automobilistico, l'Ente affidante, a fronte dell'integrale assolvimento degli obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi automobilistici della rete urbana del Comune di Taranto, attualmente articolati sulle linee, percorsi e orari di cui all'allegato (A) del presente Contratto, si obbliga a corrispondere all'Impresa l'importo annuo di € 18.158.810,00 (Euro diciottomilionicentocinquantottomilaottocentodieci/00), oltre I.V.A. al 10%, sulla base del corrispettivo chilometrico di Euro/Km. 2,59291 e della percorrenza annua dei servizi programmata in 7.003.255 vetture.km/anno in servizio di linea, esclusi quindi i percorsi a vuoto, tutti riferiti a "servizi minimi", con oneri coperti dalle risorse regionali attribuite al Comune di Taranto ai sensi della legge regionale n° 18/2002. L'importo complessivo annuo di € 18.158.810,00 (Euro diciottomilionicento-

	cinquantottomilaottocentodieci/00), oltre I.V.A. al 10%, sarà erogato in tri-	
	mestralità di € 4.539.702,5 (Euro quattromilionicinquecentotrentanovemila-	
	settecentodieci/50), al netto di I.V.A., ciascuna entro il trimestre di riferi-	
	mento o, in caso di esercizio o gestione provvisoria del bilancio regionale, in	
	acconti mensili entro il mese di riferimento, da congruare successivamen-	
	te all'approvazione del bilancio regionale, con accredito sulla Banca MONTE	
	DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., c/c n. 87/68 ABI 01030 CAB 15801, fatta sal-	
	va diversa tempestiva comunicazione dell'Impresa; =====	
	2. in aggiunta alle compensazioni previste al punto 1. del presente articolo,	
	l'Ente affidante corrisponderà all'Impresa, per tutta la durata	
	dell'affidamento, l'importo annuo € 3.040.158,00 (Euro tremilioniquaranta-	
	milacentocinquattotto/00), oltre I.V.A. al 10%, di cui: =====	
	– € 1.191.327,00 oltre I.V.A. (Euro unmilionecentonovantunomilatre-	
	centoventisette/00) corrispondente all'ammontare dei trasferimenti	
	attualmente riconosciuti allo stesso Ente dalla Regione Puglia, a nor-	
	ma di quanto previsto dall'art. 30 della L.R. n. 45/2013; =====	
	– € 1.848.831,00 oltre I.V.A. (Euro unmilioneottocentoquarantottomi-	
	laottocentotrentuno/00), pari all'ammontare dei rimborsi attualmente	
	riconosciuti dei maggiori oneri sostenuti per il rinnovo dei contratti di	
	lavoro, originariamente previsti dall'art. 23 della L. 27/02/2004, n. 47	
	(Accordo Nazionale del 20/12/2003), dall'art. 1 della L. 22/04/2005,	
	n. 58 (Accordo Nazionale del 14/12/2004) e dall'art. 1, comma 1230,	
	della L. 27/12/2006, n. 296 (2° biennio C.C.N.L. 2004/2007). =====	
	Le suddette compensazioni saranno versate, relativamente alla quota di €	
	1.191.327,00 oltre I.V.A. al 10%, in n. 2 rate semestrali di importo pari a €	

595.663,50 (Euro cinquecentonovantacinquemilaseicentosessantatre/50),
oltre I.V.A., cadauna, con scadenze 30 giugno e 31 dicembre di ciascuna
annualità e, relativamente alla quota di 1.848.831,00 oltre I.V.A., in quattro
rate trimestrali di € 462.207,75 oltre I.V.A. (Euro quattrocentsessantadue-
miladuecentosette/75), da versare, ciascuna, entro il trimestre di riferi-
mento. =====

4. TRASPORTO PUBBLICO MARITTIMO: Relativamente all'affidamento del ser-
vizio di trasporto pubblico marittimo, l'Ente affidante, a fronte dell'integrale
assolvimento degli obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi marittimi
della rete urbana del Comune di Taranto, attualmente articolati sulle linee,
percorsi e orari di cui all'allegato (A) del presente Contratto, si obbliga a
corrispondere all'Impresa l'importo annuo di € 261.943,00 (Euro duecento-
sessantunomilanovecentoquarantatre/00) oltre I.V.A. al 5%, sulla base del
corrispettivo chilometrico di € 31,878 e della percorrenza annua dei servizi
programmati in km 8.217, da effettuare nel periodo compreso tra il 1° apri-
le ed il 30 settembre, anche con la finalità di corrispondere alla domanda di
trasporto degli istituti scolastici, come previsto dalla deliberazione della
Giunta regionale pugliese n. 780 del 13/05/2009. L'importo complessivo
annuo di € 261.943,00 (Euro duecentosessantunomilanovecentoquaranta-
tre/00), oltre I.V.A. al 5%, sarà erogato in trimestralità di € 65.485,75 (Eu-
ro sessantacinquemilaquattrocentottantacinque/75), oltre I.V.A. al 5%, cia-
scuna entro il trimestre di riferimento o, in caso di esercizio o gestione
provvisoria del bilancio regionale, in acconti mensili entro il mese di riferi-
mento, da congruare successivamente all'approvazione del bilancio Re-
gionale, con accredito sulla Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., c/c

n. 87/68 ABI 01030 CAB 15801, fatta salva diversa tempestiva comunicazione dell'Impresa; =====

5. Nel caso si verificano ritardi nell'erogazione degli importi di cui ai punti 1., 2. e 3. superiori a trenta giorni rispetto alla scadenza del trimestre o del mese a cui si riferiscono, non imputabili ad inadempienze dell'Impresa, l'Ente concedente è tenuto a corrispondere, entro il trimestre dell'esercizio, un contributo integrativo, a titolo di indennizzo, non superiore agli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla scadenza del trimestre o, nel caso di acconti, del mese di riferimento. =====

6. Gli importi a compensazione di cui ai punti 1. e 3. saranno revisionati con cadenza annuale, a decorrere dal mese di gennaio 2018, in misura pari al tasso reale di inflazione (ISTAT FOI) riferito all'anno precedente. =====

7. Gli importi di cui ai punti 1. e 3. saranno inoltre soggetti a revisione a seguito di modifiche intensificative o riduttive dei programmi di esercizio, sulla base dei corrispettivi chilometrici di cui ai medesimi punti 1. e 3. e della variazione, in aumento o in diminuzione, della percorrenza annua per la parte eccedente il 3% (treper cento). =====

8. L'Ente affidante pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel programma d'esercizio di cui all'allegato (A), realizzando tutti gli interventi di propria competenza previsti nel presente Contratto. =====

9. L'Ente affidante si impegna, con riferimento a quanto previsto negli strumenti di programmazione locale (PTS, Piano provinciali di Bacino, Piani Urbani della Mobilità sostenibile, ecc.): =====

- a promuovere progetti di miglioramento delle infrastrutture, con par-

ticolare riguardo a quelle a supporto dell'intermodalità, nei modi e

tempi definiti nel programma per gli investimenti; =====

- a promuovere l'integrazione modale e tariffaria; =====

- a vigilare ed evitare situazioni di sovrapposizione delle diverse modalità di erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale; =====

- a realizzare gli investimenti, con particolare riguardo al rinnovo del materiale rotabile e tecnologia di controllo, secondo i tempi e le modalità previsti nei programmi regionali di investimenti con risorse vincolate di cui all'articolo 10 del "Testo unico". =====

Art. 5 (Obblighi dell'Impresa)

1. L'Impresa si obbliga ad esercitare i servizi di TPRL secondo il programma di esercizio annuale di cui all'allegato (A) del presente Contratto, nel rispetto dei principi e degli standard qualitativi di cui all'allegato (C). =====

2. L'Impresa è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o da soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare: =====

a) della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti, degli impianti propri, in dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro; =====

b) della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco veicoli e delle motonavi atta a garantire la sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa; =====

c) delle revisioni periodiche del parco veicoli e delle motonavi prescritte dalla vigente normativa; =====

d) dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle misure necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio; =====

e) dell'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva delle variazioni relative al programma d'esercizio e all'aggiornamento delle informazioni al pubblico; =====

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Regolamento Comunitario n. 1893/91 nonché dell'art. 6 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, l'Impresa si obbliga a tenere una contabilità separata relativa al complesso dei servizi di trasporto pubblico locale, volta a consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi relativi. =====

4. L'Impresa si impegna ad inviare annualmente all'Ente affidante l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi contributivi. =====

5. L'Impresa si impegna a fornire all'Osservatorio di cui all'articolo 25 del "Testo unico" i dati relativi ai servizi svolti nei tempi e con le modalità stabilite dall'Osservatorio medesimo. =====

6. Ai sensi dell'articolo 19, comma 4, lettera g), del "Testo unico", l'Impresa si impegna a rispettare, nei confronti del personale impiegato nell'esercizio dei servizi di TPL oggetto del presente Contratto, le disposizioni legislative che disciplinano lo stato giuridico degli addetti, il trattamento economico e normativo di cui al contratto nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri, il corrispondente trattamento previdenziale e a mantenere, qualora individualmente già spettanti, i livelli economici di II livello, ferma restando la facoltà delle parti di sostituirli con nuovi accordi secondo gli istituti consentiti dal vigente CCNL. I conducenti, gli agenti di controllo e in ogni caso il personale impe-

gnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, speciale divisa aziendale e apposito cartellino di riconoscimento. =====

7. In applicazione del comma 8-sexies dell'art. 19 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, l'Impresa è tenuta ad indicare nella carta dei servizi e nel proprio sito internet istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara. =====

8. Nell'eventualità di subentro, alla scadenza contrattuale o per altra motivazione, di altro soggetto nella gestione di tutte le autolinee e le linee marittime affidate, l'Impresa si impegna a cedere al soggetto subentrante il personale alle sue dipendenze al momento del subentro del nuovo gestore ed a trasferire nella disponibilità del subentrante il relativo fondo per il trattamento di fine rapporto lavoro, secondo le disposizioni dell'art. 48, comma 7, lettera e) del del D.Lgs. n. 50/2017. Nel caso che l'Impresa non provveda al trasferimento del suddetto fondo entro il termine di novanta giorni dal subentro nell'esercizio dei servizi, vi provvede in sostituzione la Regione avvalendosi anche, se prestata, della garanzia fidejussoria di cui al successivo articolo 9 del presente contratto. =====

9. Nella medesima eventualità prevista al precedente punto 7, l'Impresa si impegna ad alienare al soggetto subentrante, alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 22, comma 5, della L.R. 18/02, i beni acquistati con i contributi regionali sugli investimenti e gravati dai vincoli di cui all'art. 10 della legge medesima, nella quantità che sarà ritenuta necessaria dall'ente concedente per l'effettuazione dei servizi dismessi. Nel caso di alienazione di altri beni funzio-

	nali all'esercizio, l'Impresa riconoscerà al nuovo soggetto gestore il diritto di	
	prelazione per l'acquisto ai prezzi di mercato. =====	
	10. L'Impresa si dota di un Direttore e/o di un Responsabile di Esercizio in pos-	
	sesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, previsti dall'art. 10 del	
	Regolamento (CE) 1071/2009 e dall'art. 9, comma 2, del DD n. 291/2011. =	
	Art. 6 (Obblighi dell'impresa con riferimento	
	al materiale rotabile ed agli altri investimenti)	
	1. Per garantire il regolare svolgimento dei servizi di TPRL l'Impresa si impegna	
	ad utilizzare i veicoli e le motonavi indicati nell'Allegato (D) e a mantenerli in	
	perfetto stato di efficienza. Si impegna, inoltre, a rispettare il programma di	
	ammodernamento del parco veicolare previsto nell'offerta allegata (F), formu-	
	lata in data 12/09/2017 (prot. n. 15366/DA), a condizione che sia garantito il	
	livello delle compensazioni e dei corrispettivi in proprio favore definito nella	
	medesima offerta. =====	
	2. Prima di procedere all'acquisizione di nuovi veicoli o motonavi da adibire ai	
	servizi affidati, l'Impresa dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente	
	affidante segnalandone il tipo e le caratteristiche, con riferimento alla concreta	
	accessibilità su tali mezzi di soggetti portatori di handicap. =====	
	3. Al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile, l'Impresa potrà anche ricor-	
	rere alla locazione senza conducente per veicoli di anzianità massima di dodici	
	anni e per un periodo non inferiore all'anno. =====	
	4. Per tutta la durata dell'affidamento l'Impresa non potrà utilizzare veicoli a mo-	
	tore adibiti al trasporto pubblico locale appartenenti alle categorie M2 o M3,	
	alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro O o	

Euro 1. =====

5. L'impresa si obbliga a trasmettere annualmente, all'Ente affidante, l'elenco aggiornato dei veicoli e delle motonavi, come previsti in sede di stipula del presente Contratto, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute. L'Ente affidante potrà verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco veicoli e della flotta delle motonavi, il loro stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione dell'Impresa. Il mancato rispetto degli impegni derivanti dal programma di manutenzione comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 18. =====

6. L'impresa si impegna a rispettare il programma degli investimenti in infrastrutture (ristrutturazione e manutenzione palazzina uffici e capannone officina, sostituzione e manutenzione paline e pensiline di fermata) ed innovazione tecnologica previsto nell'offerta allegata (F), formulata in data 12/09/2017 (prot. n. 15366/DA), a condizione che sia garantito il livello delle compensazioni e dei corrispettivi in proprio favore definito nella medesima offerta. Il suddetto programma, tenendo anche conto del materiale rotabile che potrà essere acquisito attraverso l'impiego di fondi pubblici, prevede un impiego di risorse per il rinnovo del materiale rotabile, mediante nuovi acquisti, locazioni a lungo termine o leasing, nonché per investimenti in nuove tecnologie, non inferiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale. =====

7. In particolare, i veicoli utilizzati dall'Impresa dovranno essere dotati, entro il termine massimo di 36 mesi dalla sottoscrizione del Contratto di servizio, di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri o di altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda, ai fini della determinazione delle matrici origi-

ne/destinazione, di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio, nonché di sistemi di bigliettazione elettronica. Entro il termine fissato nel precedente periodo, l'Impresa dovrà prevedere nei propri regolamenti che la convalida dei titoli di viaggio (biglietti ed abbonamenti) a bordo degli autobus dovrà essere effettuata in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto. I suddetti regolamenti dovranno inoltre prevedere che, in caso di mancata esibizione di un idoneo titolo di viaggio su richiesta degli agenti accertatori, la sanzione comminata sarà annullata qualora sia possibile dimostrare, con adeguata documentazione, presso gli uffici preposti dell'Impresa il possesso di un titolo nominativo risultante in corso di validità al momento dell'accertamento. =====

Art. 7 (Obblighi dell'Impresa alla scadenza del contratto)

1. L'Impresa presenterà all'Ente affidante, almeno sei mesi prima della scadenza del Contratto di Servizio di cui al presente appalto: =====
 - a) l'elenco dei beni immobili e mobili strumentali essenziali all'esercizio da mettere a disposizione dell'eventuale nuovo aggiudicatario con l'indicazione del titolo, delle modalità di trasferimento e del relativo valore; =====
 - b) l'elenco del personale dipendente dell'Impresa da trasferire all'eventuale nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo, preposto alle reti oggetto del presente contratto; =====
 - c) i dati relativi alle convenzioni in essere con altri Enti o Imprese per i servizi di TPRL e ai contratti di finanziamento e di somministrazione di beni e servizi, con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo aggiudicatario. =====
2. Alla scadenza del periodo di affidamento ed in esito alla successiva gara, in

caso di subentro di nuovo gestore il trasferimento del personale, del relativo trattamento di fine rapporto e dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, avverrà secondo le disposizioni previste dal "Testo unico". =====

Art. 8 (Carta dei servizi e standard di qualità)

1. L'Impresa è tenuta ad adottare la Carta dei servizi del settore dei trasporti, nei termini prescritti dalla normativa vigente di cui alla legge 273/95 e secondo lo schema generale di riferimento per il settore dei trasporti allegato al DPCM 30/12/1998. La Carta dei servizi definisce gli standards di servizio da garantire all'utenza nei termini minimi indicati nell'allegato (C), e costituirà il riferimento principale per l'attività di sviluppo e monitoraggio della qualità erogata. =====
2. L'impresa è tenuta a garantire gli standard di qualità indicati nell'allegato (C), come precisati nella propria offerta, con espresso riferimento a regolarità ed affidabilità dei servizi, puntualità delle singole corse, comunicazione all'utenza, rispetto dell'ambiente e rispetto della Carta dei servizi proposta in sede di offerta e contrattualmente vincolante. =====
3. L'impresa si impegna ad attivare un sistema di monitoraggio della qualità dei servizi per la verifica dei livelli di qualità raggiunti e del rispetto degli standard minimi di cui all'allegato (C). =====
4. Le risultanze del monitoraggio saranno annualmente trasmesse all'Ente affidante, secondo quanto previsto nel successivo articolo 9. =====

Art. 9 (Rendicontazioni)

1. L'impresa è obbligata a presentare all'Ente affidante, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di svolgimento del servizio, su supporto informa-

tico od anche in via telematica, un report sull'andamento gestionale e sulla qualità dei servizi erogati oggetto del presente contratto e redatto secondo quanto previsto dalla DGR. n° 288 del 19 marzo 2002 emanata dalla Regione Puglia. =====

Art. 10 (Garanzie)

1. Considerata la natura giuridica dell'Impresa e l'assoggettamento della sua gestione al controllo analogo dell'Ente affidante, che ne detiene l'intero capitale sociale ed esercita su di essa la direzione ed il coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e segg. del codice civile, l'Impresa è esentata dal costituire, al momento della stipula del presente contratto, la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte. =====
2. L'Impresa è obbligata, prima dell'inizio del servizio, a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, al fine di consentire all'Ente affidante di verificare la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per i servizi di TPRL. =====

Art. 11 (Flessibilità del programma di esercizio)

1. L'Impresa, anche su richiesta dell'Ente affidante e, comunque, previa comunicazione al medesimo, potrà apportare, senza necessità di varianti contrattuali, modifiche al programma di esercizio entro il limite del 3% annuo in aumento o in diminuzione - comunque a parità di turni di servizio - delle corse e delle relative percorrenze chilometriche in servizio su ciascuna linea, in assenza di oneri aggiuntivi per l'Ente affidante; l'Impresa potrà, inoltre, modificare in modo non sostanziale il percorso delle linee rispettandone comunque l'impostazio-

ne di base iniziale e previa comunicazione all'ente affidante, con variazione dei chilometri complessivi di rete inferiore al 3%, in aumento o in diminuzione, e senza oneri aggiuntivi per l'ente affidante. Di tali variazioni apportate al programma di esercizio dovrà essere tempestivamente informata, in modo appropriato, anche l'utenza. =====

2. Nel caso di eventi di forza maggiore, quali calamità naturali, terremoti, sommosse o comunque non prevedibili e non imputabili alle parti, l'Impresa potrà, previo assenso dell'Ente affidante, temporaneamente interrompere o ridurre i servizi di TPRL, ovvero esercitarli anche con modalità sostitutive. Le riduzioni temporanee del servizio non comporteranno revisione del corrispettivo. L'Impresa è tenuta altresì a comunicare all'Ente affidante, al più tardi entro le ventiquattro ore successive, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio, comprese le eventuali corse aggiuntive e gli incidenti verificatisi. L'utenza dovrà essere informata tempestivamente ed in modo appropriato. =====

3. Nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, le riduzioni temporanee del servizio dell'Impresa non comporteranno variazioni del corrispettivo, a condizione che l'Impresa assicuri nel più breve tempo possibile il ripristino del servizio, anche con modalità di esercizio sostitutive, ed informi tempestivamente e in modo appropriato l'Ente affidante e l'utenza. ==

4. Qualora la regolare erogazione del servizio possa essere limitata da lavori ed attività poste in essere dall'Ente affidante o, su sua specifica autorizzazione, da altri enti o privati, nonché da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza dell'Ente stesso, l'Ente affidante si impegna ad informare l'Impresa entro 72 ore e con modalità appropriate, al fine di effettuare le dovute modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono

le condizioni previste dal presente articolo. =====

5. L'esecuzione dei servizi non potrà essere né interrotta né sospesa dall'Impresa, salvo cause ed eventi di cui ai precedenti commi 2 e 3. =====

6. In caso di sciopero, l'Impresa garantirà le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo, siglato tra Impresa e Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista della legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. L'Impresa garantirà, altresì, la relativa comunicazione all'Ente e all'utenza. =====

7. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'Impresa per cause diverse da quelle previste nei precedenti commi, l'Ente affidante, ferma restando la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi del successivo articolo 19, attuerà le procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'erogazione del servizio, con rivalsa sull'Impresa per le spese sostenute. =====

8. In caso di afflusso straordinario ed imprevedibile di viaggiatori, determinato da eventi a carattere turistico, artistico-culturale e sportivo, che non era possibile determinare al momento della definizione del programma d'esercizio, e che determinino sovraccarico dei veicoli oltre i limiti di sicurezza, l'Impresa è tenuta ad adottare gli adeguati provvedimenti, anche attraverso l'effettuazione di corse aggiuntive, dandone immediata comunicazione all'Ente affidante. L'Ente affidante, a seguito di opportuna verifica dell'effettiva necessità delle corse effettuate, potrà erogare il corrispettivo corrispondente alle percorrenze effettivamente effettuate. =====

Art. 12 (Revisione del contratto)

1. Si farà luogo alla revisione del presente contratto ed alla conseguente variazio-

ne dell'ammontare del corrispettivo e delle compensazioni di cui all'articolo 4
nei casi in cui, data l'insorgenza di cause di forza maggiore o di mutamenti im-
prevedibili, sia necessario apportare variazioni al programma di esercizio in mi-
sura superiore al 3% della percorrenza chilometrica annua. =====

2. Le parti si danno atto, inoltre, che le pattuizioni contenute nel presente Con-
tratto di servizio potranno essere, nel termine di 365 dalla sottoscrizione dello
stesso, oggetto di rivisitazione a seguito di nuovi indirizzi da emanarsi a cura
dell'Ente affidante. =====

Art. 13 (Sub-affidamento)

1. L'Impresa potrà sub-affidare quote di servizi complessivamente non superiori
al 20% del volume dei servizi affidati, nel pieno rispetto di quanto previsto
all'articolo 17 del "Testo unico", ad altri soggetti dotati dei requisiti di idoneità
morale, finanziaria e professionale, previsti dalla vigente normativa. =====

Art. 14 (Aspetti tariffari)

1. L'Impresa adotta i titoli di viaggio di cui all'articolo 27 del "Testo unico", le
relative tariffe in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto, nel ri-
spetto dell'articolo 28 del "Testo unico", come specificato nell'allegato tariffario
(B), conformemente alla DGR n. 1381 del 30/10/2000 e successive integrazio-
ni. =====

2. I ricavi della vendita dei titoli di viaggio ed ogni altro ricavo connesso, anche
indirettamente, all'esercizio del trasporto pubblico competono all'Impresa che
effettua i servizi. =====

3. Le parti procederanno all'adeguamento delle tariffe ed adatteranno il sistema

tariffario nel suo complesso, in coerenza con gli atti emanati in tal senso dalla Regione nel periodo di vigenza contrattuale, anche allo scopo di raggiungere l'obiettivo indicato all'articolo 19, comma 2, del "Testo Unico". =====

4. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi da traffico, l'Ente affidante si riserva la facoltà di modificare il vigente sistema tariffario ed i livelli delle tariffe anche tenendo conto del principio di semplificazione, con applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente per tenere conto del carattere di socialità dei servizi offerti dall'Impresa. In particolare, i livelli tariffari potranno essere aggiornati sulla base delle misure adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

5. Per tutto il periodo di vigenza del presente Contratto di servizio, l'Ente concedente seguirà a riconoscere ad alcune categorie di cittadini residenti nel Comune di Taranto le agevolazioni tariffarie in vigore al momento della sottoscrizione dello stesso, determinate negli importi con deliberazione della Giunta Comunale di Taranto n° 489 del 28/12/2000 e successivamente modificate, come indicato nel tariffario allegato (B). Qualora nel periodo di vigenza del presente Contratto si verificassero variazioni della tariffa degli abbonamenti, la misura delle integrazioni tariffarie attualmente praticate sarà incrementata o ridotta in proporzione diretta rispetto all'incremento o alla contrazione delle tariffe degli abbonamenti. =====

6. Nel periodo di vigenza del contratto, l'Impresa adempierà agli obblighi derivanti dall'adozione da parte dell'Ente affidante: =====

- di un sistema tariffario integrato, ai sensi dell'articolo 29 del "Testo unico";

- di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, adottando le modalità operative necessarie al funzionamento degli stessi e finanziato anche con risorse di cui all'articolo 10 della L.R. 18/02. =====

7. L'Impresa provvede, tramite propri preposti, ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e a comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario. =====

8. Al fine di assicurare il più efficace contrasto dell'evasione tariffaria, l'Impresa potrà affidare, a norma dell'art. 71 del D.P.R. 11/07/1980 n. 753, le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme di viaggio anche a soggetti non appartenenti al proprio organico, qualificabili come agenti accertatori. Gli stessi dovranno essere appositamente abilitati dall'Impresa, che mantiene comunque la responsabilità del corretto svolgimento dell'attività di verifica e che ha l'obbligo di trasmettere l'elenco degli stessi agenti abilitati alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di competenza. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Impresa e possono effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, ivi incluso il potere di richiedere l'esibizione di valido documento di identità, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge. Gli agenti accertatori, nei limiti del servizio a cui sono destinati, rivestono la qualità di pubblico ufficiale e sono autorizzati ad accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel titolo VII del citato Decreto del Presidente della Repubblica, per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa. =====

9. L'Impresa è tenuta ad applicare le tariffe agevolate di cui all'articolo 30 del

"Testo unico". =====

10. Per tutto il periodo di vigenza del Contratto l'Ente concedente seguirà a riconoscere all'Impresa le compensazioni per l'esercizio di linee socialmente utili, sebbene non economiche di cui all'allegato (A1), già attribuite con deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto n° 95 del 25/06/2002, nella misura attualmente praticata di € 0,7888 per ogni chilometro percorso sulle suddette linee. Il predetto corrispettivo chilometrico di € 0,7888 sarà revisionato con cadenza annuale, a decorrere dal mese di gennaio 2018, in misura pari al tasso reale di inflazione riferito all'anno precedente, applicando l'indice ISTAT FOI. L'Impresa, anche su richiesta dell'Ente affidante e comunque previa comunicazione al medesimo, potrà apportare, senza necessità di varianti contrattuali, modifiche al programma di esercizio delle linee socialmente utili entro il limite del 3% annuo in aumento o in diminuzione - comunque a parità di turni di servizio - delle corse e delle relative percorrenze chilometriche in servizio su ciascuna di tali linee, in assenza di oneri aggiuntivi per l'Ente affidante; l'Impresa potrà inoltre, anche su richiesta dell'Ente affidante e comunque previa comunicazione al medesimo, modificare in modo non sostanziale il percorso delle linee rispettandone comunque l'impostazione di base iniziale, con variazione dei chilometri complessivi percorsi su tali linee inferiore 3%, in aumento o in diminuzione, e senza oneri aggiuntivi per l'ente affidante. Variazioni delle percorrenze chilometriche delle linee socialmente utili in misura superiore al 3% dovranno essere preventivamente concordate e formalizzate tra l'Ente affidante e l'Impresa. Di ogni variazione apportata al programma delle linee in questione dovrà essere tempestivamente informata, in modo appropriato, anche l'utenza.

garantirà una tempestiva informazione all'utenza entro 15 giorni precedenti

l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio. =====

3. L'Impresa avrà cura di migliorare la comunicazione ed i rapporti con l'utenza

anche mediante specifici piani di comunicazione e/o attraverso specifici inter-

venti di formazione e di aggiornamento del personale. =====

Art. 17 (Vigilanza)

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 23 del "Testo Unico", l'Ente affidante

provvede ad effettuare i controlli sui servizi di TPRL, con particolare riferimento

agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza. =====

2. L'Impresa è tenuta a consentire e ad agevolare il concreto espletamento

dell'attività di vigilanza dell'Ente affidante, fornendo la necessaria collaborazio-

ne. =====

Art. 18 (Penali)

1. Nei casi di inadempienze da parte dell'Impresa agli obblighi rivenienti dal pre-

sente contratto, dalla Carta dei servizi e dalle vigenti disposizioni legislative, la

Regione concedente commina, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della L.R.18/02 e

previa diffida ad adempiere, la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a €

10.000,00 introitabile secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31

della L.R. 18/02. =====

Art. 19 (Clausola Risolutiva)

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c., il Contratto si intende risolto nei

seguenti casi: =====

	a) mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel Contratto; =====	
	b) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte	
	dell'Impresa; =====	
	c) gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti	
	irregolarità che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'e-	
	servizio medesimo; =====	
	d) mancata ottemperanza da parte dell'Impresa di norme imperative di legge o	
	regolamentari; =====	
	e) qualora l'Impresa sia sottoposta a fallimento, ovvero ad altra procedura	
	concorsuale di liquidazione; =====	
	f) qualora l'Impresa perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria	
	previsti dalla normativa vigente in materia; =====	
	g) mancata ottemperanza di quanto previsto al successivo articolo 20, comma	
	4, del Contratto; =====	
	2. L'Impresa è tenuta al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo	
	aggiudicatario. =====	
	Art. 20 (Clausola compromissoria)	
	1. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del Contratto, le	
	parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione	
	amichevole del contrasto. =====	
	2. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, non definite bonaria-	
	mente ai sensi del comma 1, saranno deferite, ai sensi degli articoli 810 e ss.	
	c.p.c., ad un collegio arbitrale composto da tre membri. Ciascuna delle parti	
	nominerà il proprio arbitro; il terzo arbitro, che agirà con funzioni di presidente	

del collegio, sarà scelto dai due arbitri così nominati o, in caso di disaccordo, su richiesta di una o di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale competente. =====

3. Il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto ed inappellabilmente entro il termine di 90 giorni dalla data della sua costituzione. =====

4. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del Contratto stesso.

Art. 21 (Clausole finali)

1. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione, dovuta a tassa fissa ai sensi del DPR. 26/4/1986 e Legge 7 dicembre 1999 n. 472, articolo 8, comma 1, sono a carico dell'Impresa; =====

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti. =====

3. Il Contratto di servizio è comunicato all'Osservatorio regionale e all'Agenzia Regionale per la mobilità (AREM) entro trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso. =====

Per l'Ente affidante

Per l'Impresa

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE _____

L'Impresa dichiara di aver preso integrale conoscenza e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c., le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 2: Oggetto del Contratto;

Art. 4: Obblighi dell'Ente affidante;

Art. 5: Obblighi dell'Impresa;

Art. 7: Obblighi dell'Impresa alla scadenza del contratto;

Art. 11: Flessibilità del programma di esercizio;

Art. 14: Aspetti tariffari;

Art. 16: Rapporti con l'utenza;

Art. 18: Penali;

Art. 19: Clausola risolutiva;

Art. 20: Clausola compromissoria;

Art. 21: Clausole finali;

Per accettazione

L'Impresa

Allegati:

A. Programma di esercizio;

A1. Elenco linee socialmente utili, ma non economiche;

B. Tariffe (D.G.R. 1381 del 30/10/2000) o altre;

C. Standard qualità, Carta dei servizi;

D. Materiale rotabile;

E. Elenco punti vendita fermate, orari, etc;

F. Offerta formulata in data 12/09/2017 (prot. n. 15366/DA).

